



Programmi della Politica di Coesione 21-27

Applicazione del principio DNSH

“do no significant harm”

Paola Andreolini e Oriana Cuccu, DPCoe – NUVAP
9 novembre 2021

AGENDA

- ➔ **Applicazione del Principio DNSH ai Programmi della Politica di Coesione**
- ➔ **Inquadramento del Principio DNSH**
- ➔ **Aspetti procedurali e metodologici dell'applicazione ai Programmi sottoposti a VAS o a Verifica di Assoggettabilità a VAS**
- ➔ **Applicazione del Principio DNSH per Programmi sottoposti a VAS con fasi procedurali già avviate o concluse**

Applicazione del principio DNSH ai Programmi della Politica di Coesione

Nota esplicativa

EGESIF_21-0025-00 del 27-09-2021)

Comunicazione CE

*[Bruxelles, 12.2.2021 C
(2021) 1054 final] -*

*Orientamenti tecnici
sull'applicazione del
principio "non arrecare un
danno significativo"*

L'applicazione del principio DNSH nell'ambito della **politica di coesione è introdotto dal RDC (Consideranda 10)** per il quale i fondi dovrebbero sostenere attività che **rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali** ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 "Regolamento sulla tassonomia"

Gli **orientamenti tecnici** della **CE** forniscono agli stati Membri indicazioni circa le modalità con le quali valutare e rendere la dichiarazione di conformità al principio DNSH

Inquadramento del principio DNSH (1)

Il principio è stato applicato per la prima volta nell'ambito del PNRR:

- Regolamento *RRF, Recovery and Resilience Facility* stabilisce che **nessuna misura inserita nel PNRR debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 - c.d. Tassonomia**
- **Gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola Misura/Linea di intervento**
- Al fine della valutazione positiva del PNRR da parte della CE, **nessuna misura o linea di intervento del piano deve comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali a base del principio DNSH**

Inquadramento del principio DNSH (2)

***Regolamento UE
2020/852 -Tassonomia
(Art. 17)***

***Tale articolo definisce
quando un attività arreca
un "danno significativo"
per sei obiettivi ambientali***

- 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici**
- 2. Adattamento ai cambiamenti climatici**
- 3. Uso sostenibile e protezione delle acque**
- 4. Economia circolare (rifiuti e non solo)**
- 5. Inquinamento aria,acqua, suolo**
- 6. Biodiversità**

Applicare il principio DNSH nelle Valutazioni ambientali strategiche dei Programmi della Politica di Coesione?

Si hanno diverse casistiche:

- 1. Programmi NON soggetti a VAS o a Verifica di Assoggettabilità a VAS** (*in questa casistica rientrano i Programmi cofinanziati solo dal FSE plus*)
- 2. Programmi sottoposti obbligatoriamente a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS** (*in questa casistica rientrano i Programmi cofinanziati solo dal FESR e i Programmi cofinanziati dal FESR e dal FSE plus*)

Programmi NON soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS

- 1.a I Programmi contengono **solo linee di azione che SONO state già valutate compatibili nel PNRR**. In questo caso si dichiara che tutte le linee di azione sono state già positivamente valutate senza ulteriori valutazioni
- 1.b I programmi contengono **anche linee di azione che NON sono state già valutate o sono parzialmente diverse nel PNRR ma per le quali NON si prevede un impatto ambientale negativo a causa della loro natura**. In questo caso si dichiara che le **linee di azione** per loro natura non producono impatti significativi sull'ambiente, e non è richiesta ulteriore specifica documentazione valutativa a supporto
- 1.c I programmi contengono **anche linee di azione che NON sono state già valutate o sono parzialmente diverse nel PNRR ma per le quali è necessaria una valutazione DNSH per escludere che impatti significativi sull'ambiente**. In questi casi si applica la modalità di valutazione definita e approvata per il PNRR

Programmi sottoposti obbligatoriamente a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS

- 2 La valutazione del rispetto del principio DNSH è **svolta all'interno della documentazione di VAS**, che è *lo strumento più completo per l'analisi e la valutazione della sostenibilità ambientale di un Piano o Programma e comprende, per norma, i sei obiettivi ambientali contemplati dal Regolamento Tassonomia alla base del principio DNSH.*

La valutazione di conformità al principio DNSH è:

Integrata nella procedure di VAS con analisi di cui va data evidenza nel Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità e nel Rapporto Ambientale di VAS
Va resa in forma esplicita e richiamata nei provvedimenti finali (Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità e Parere motivato di VAS)

In tale contesto saranno ovviamente valorizzate, ove opportuno, anche le valutazioni sul rispetto del principio già effettuate nell'ambito del PNRR

Vantaggi dell'integrazione del principio DNSH nelle procedure di VAS

L'integrazione nelle procedure di VAS del rispetto del principio DNSH:

- Evita aggravii valutativi
- Lega la valutazione DNSH alle evidenze documentali e valutative del processo di VAS, che devono essere rese disponibili
- Costituisce il quadro valutativo per la definizione dei criteri di attuazione dei progetti a scala di singolo intervento e per le procedure di VIA quando necessarie
- Fornisce gli strumenti di verifica del rispetto del principio DNSH nella fase attuativa (Monitoraggio ambientale)

Applicazione del principio DNSH ai Programmi per i quali è in corso il procedimento di VAS (1)

PROGRAMMI CON PROCEDURE DI VAS AVVIATE (*scoping*)

- Per i programmi che hanno già avviato il procedimento di VAS sarà necessario valutare caso per caso, a seconda dello stato di avanzamento del procedimento, le più efficaci modalità di esecuzione della valutazione DNSH per tali programmi
- Nel caso in cui la fase di *scoping* sia conclusa, sarà necessario integrare il Rapporto Ambientale in corso di elaborazione, con l'introduzione di una sezione integrativa sulla valutazione DNSH

Applicazione del principio DNSH Programmi per i quali è in corso il procedimento di VAS (2)

PROGRAMMI CON PROCEDURE DI VAS IN STADIO AVANZATO (Rapporto Ambientale concluso)

L'elaborazione della valutazione DNSH si svilupperà in un documento dedicato, esterno al Rapporto ambientale. In alternativa, se il Rapporto ambientale è ancora in fase di consultazione pubblica si potrà valutare se:

- Elaborare in un documento dedicato la valutazione DNSH in coerenza con le modalità valutative del Rapporto Ambientale
- La valutazione DNSH viene svolta con l'approccio utilizzato per il PNRR (al netto delle misure già valutate) ed essere resa con un documento a sé stante

In ogni caso dovrà essere assicurato il supporto documentale alle valutazioni medesime



Grazie dell'attenzione